

FIDS

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N. 25/17

Proc.to RGPF 27/17- RGTF 19/17

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Roberta Leoni – Componente

Avv. Daniela Liccardi – Componente Relatore

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto ai nn. 27/17 RGPF e 19/17 RGTF promosso nei confronti del tesserato

Alberto Pregolato (c.f. PRGLRT62M03G224H- PADOVA 03 Agosto 1962)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di deferimento del 15 Giugno 2017, il Procuratore Federale, a seguito della denuncia pervenuta in data 15.03.17, trasmessa in data 21.03.17 dalla Procura Generale, avente ad oggetto presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal Sig. Alberto Pregolato, per aver espresso dichiarazione lesive nei confronti del Sig. Giovanni Costantino, all'epoca dei fatti candidato alle elezioni di Presidente Federale, all'esito delle indagini espletate, contestava al tesserato Alberto Pregolato la violazione :

- dell'art 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva;
- dell'art. 1 del regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali, nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione all'art. 4 del Regolamento di Giustizia;

- dell'art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto;

in conseguenza del seguente comportamento:

“per aver, in data 14.02.2017, pubblicato sulla propria pagina Facebook (seguita da molte persone e, tra loro, molti tesserati) dei post contenenti dichiarazioni lesive nei confronti del Sig. Costantino Giovanni che, seppur mai espressamente nominato, è facilmente identificabile attraverso espliciti riferimenti sia presupposti di fatti avvenuti in precedenza (... “sto guidando per andare a Roma ...per la denuncia di un quaquaraqua) che alla persona (...” siciliano ben vestito e con fare educato”).”

Concluse le indagini, all'esito dell'atto di deferimento, il Tribunale fissava davanti a sé l'udienza di discussione per la data del 26.07.17, invitando l'incolpato a produrre memorie difensive, ritualmente depositate in data 21.07.17; nel corso dell'udienza suddetta, il difensore dell'incolpato, Avv. Illuminati, reiterava la richiesta – già formulata in data 23.06.17 - di differimento dell'udienza al fine di consentire al Sig. Pregolato di essere ascoltato dal Collegio Giudicante. La procura Federale si opponeva a tale richiesta, ma il Tribunale, ritenendo prevalente l'interesse dell'incolpato ad essere ascoltato, rinviava l'udienza, con sospensione dei termini ex art. 50 - quater comma 5 sub d).

All'udienza del 08.09.17, il Procuratore Federale, nel riportarsi all'atto di deferimento, insisteva per la declaratoria della responsabilità disciplinare dell'incolpato, nei termini di cui all'atto di deferimento e , per l'effetto, chiedeva applicarsi la sanzione di mesi due di sospensione e €. 400,00 (quattrocento) di ammenda.

L'Avv. Illuminati, riportandosi ai propri scritti difensivi, insisteva per il proscioglimento del proprio assistito, stante l'infondatezza dell'atto di deferimento, in considerazione della genericità del post oggetto del procedimento, non riferibile a soggetto determinato o determinabile.

Presente il Sig. Pregolato, questi confermava la pubblicazione del post, ma – a suo dire – riferito ad altro soggetto.

Il Tribunale tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI

Le contestazioni mosse dalla Procura Federale appaiono infondate e non meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.

La Procura Federale, infatti, lamenta la violazione delle seguenti norme:

- dell'art 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva;
- dell'art. 1 del regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali, nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione all'art. 4 del Regolamento di Giustizia;
- dell'art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto;

In particolare, l'art. 4 del Regolamento di Giustizia, rubricato "Dichiarazioni lesive", recita:

1° co: *"Ai soggetti dell'ordinamento Federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell'ambito federale";*

4° co.: *"La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone";*

5° co.: *"Costituisce, in ogni caso, circostanza aggravante la diffusione delle dichiarazioni lesive veicolate mediante strumenti di comunicazione di massa, quali – a titolo esemplificativo, ma non esaustivo – siti internet, stampa, emittenti radio televisive e social network."*

Nel caso de quo, la presunta dichiarazione lesiva è avvenuta mediante il social network Facebook e recitava:

"Sono le 4 del mattino e sto guidando per andare a Roma oggi, anzicchè poter festeggiare S. Valentino con mio figlio, per il suo onomastico, e poi con mia moglie, per la denuncia di un quaquaraqua (essere che ignora il significato del termine dignità, vive starnazzando tra la folla e quando attira l'attenzione, lui malgrado, risponde : chi io? Baratta il proprio essere con il vivere altrui). Il siciliano gira ben vestito e con fare educato , ma è il più viscido serpente che abbia mai incontrato. Puoi riuscire ad affascinare chi ti circonda, ma Dio vede e ti punirà per il male che stai provando a farmi".

A giudizio di questo Tribunale, la dichiarazione pubblicata non integra un comportamento disciplinarmente rilevante.

Infatti, la giurisprudenza, a cui il Tribunale ritiene di aderire, è unanime nel ritenere che, affinché una dichiarazione possa considerarsi diffamatoria e lesiva della reputazione altrui, debba essere non una semplice allusione, ma debba essere rivolta a persona determinata o determinabile secondo elementi univoci (*da ultimo v. Cass. sent. n. 39763/17 del 31.08.17*).

Nel caso specifico, non vi sono elementi oggettivi univoci che rendano individuabile il soggetto destinatario della dichiarazione.

Il riferimento ad un siciliano ben vestito e con fare educato, nonché alla denuncia ricevuta, non identifica con affidabile certezza il soggetto cui è rivolta l'offesa, che dunque non viene leso da tale esternazione. Si tratta, infatti, di elementi soggettivi che possono ingenerare solo in chi - per scienza diretta dei fatti o per percezione soggettiva - l'identificazione con il destinatario dell'accusa denigratoria, palesemente generica.

In assenza di alcun elemento di certezza relativo al destinatario della dichiarazione, questo Tribunale non può che procedere al proscioglimento dell'incolpato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando nel procedimento RGPF 27/17 RG TF 19/17, proscioglie Alberto Pregnolato dall'addebito ascritto.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, 08.09.17

Il Segretario

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Roberta Leoni

Avv. Daniela Liccardi